Associazione “Gruppo di Pisa”

Convegno annuale

L’effettività dei diritti oltre le corti 12 e 13 giugno 2026 (Perugia) -

II Sessione - I Atelier: *Diritti sociali, persone vulnerabili e trasformazioni delle dinamiche socia*

Appunti per una discussione, di Marco Plutino

Di seguito alcune osservazioni sulle due relazioni di Atelier, tralasciando in questa sede i tanti meriti delle analisi, al fine esclusivo di favorire una discussione...

Prima relazione di Atelier

Sara Di Giovanni. L'effettività dei diritti sociali tra uguaglianza e differenza: il caso delle persone omosessuali nell'accesso alle prestazioni mediche e sanitarie

Premessa. Tesi fondamentale: L'Autrice parla a proposito del diritto alla salute delle persone omosessuali di un caso di vulnerabilità “strutturale”, derivante da dinamiche strutturali profondamente radicate basate sia sulla eredità patologia della storia dell'omosessualità che sullo scontro tra tale eredità e un modello di medicina fondato su un falso paradigma neutro.

Prima osservazione: L’A fa riferimento ad un concetto di vulnerabilità come “cifra ontologica” (richiamando Pariotti). Sebbene si tratti di un *mare magnum* forse sarebbe necessario almeno un passaggio sulla declinazione giuridica del concetto in ambiente CEDU e nella dottrina giuridica.

Seconda osservazione: forse si richiederebbe un chiarimento in relazione alla nota 14, dove l'Autrice opta, alla luce della storia della omosessualità con riferimento ai due generi “naturali” (uomo/donna), per la scelta meteorologica di riferirsi, salvo diversamente specificato, alla sua omosessualità maschile (*rectius*: dell’uomo). L’argomento è che l’altra omosessualità, quella che interessa la donna, sarebbe condannata ad una” invisibilità strutturale”. L’osservazione è la seguente: sarà anche vero in fatto, ed in particolare per il passato, ma siamo sicuri che questa diversità di approccio possa rappresentare una giustificazione metodologica convincente? Quali differenze di fatto e giuridiche davvero esistono tra i due casi? Non è più rilevante, ad es., il coming out (o ad es. l’outing: si pensi ad un piccolo paese) piuttosto che il sesso quale variabile favorevole o sfavorevole? E comunque: in fondo “l’altra” omosessualità (il lesbismo) non è, per le ragioni dette dall’A., ancora più discriminata almeno quando formalmente riconoscibile (una donna particolarmente caratterizzata da tratti “androgini”) tale da meritare non minore attenzione? Inoltre non esistono forse in tutti i casi quei fattori interiori indicati dalla stessa autrice in termini di autocensura, solo in parte dipendenti dalle

manifestazioni esteriori? In altre parole: in un convegno sulla effettività dei diritti fondamentali, è possibile, e nel caso opportuna, una trattazione unitaria dei problemi di tutela medica derivanti dalla condizione di omosessualità: quali analogie e differenze tra le due condizioni?

Terza osservazione. Più ampiamente, tra metodo e sostanza. Nell'ambito dell'apprezzabilissimo richiamo di evidenze costituite da precisi dati (p. 2 paper), che realizzano una forma di indagine sicuramente esemplare, dove l'analisi giuridica non può prescindere dai dati di fatto, ci si chiede: non c'è una piccola discrasia nella circostanza che i dati per lo più riguardano il campione LGBTQ+, mentre il taglio della riflessione si riferisce – come detto - al solo caso nelle persone omosessuali uomini (o comunque omosessuali)? Ciò, sia chiaro, non vale tanto ad invalidare Il tipo di indagine intrapresa, quanto magari a chiedere all'autrice di approfondire le ragioni per cui non si è ritenuto di estendere l'indagine al campione LGBTQ+ in presenza di ampi dati: indagine troppo ampia? Insussistenza di dati specifici sull'omosessualità maschile? A tale proposito, la macrocategoria rappresentata dall'acronico sicuramente è composta di sottocategorie ancora più discriminate, anche se sul piano demografico meno rappresentate (si pensi solo al caso "consueto" dei transessuali...). Quindi resta la domanda: esiste una specificità giuridica del caso dell'omosessualità (maschile) in relazione al tema trattato o è stata una scelta pragmatica? Il dubbio viene in relazione ai possibili rimedi: immaginando che i LEP, secondo la proposta dell'A., possano tener conto di circostanze personali di questo tipo, l'A. immagina LEP specifici (a parte le inevitabilità: ad es. gli interventi chirurgici di mutamento del sesso) per ciascuna sottocategoria?

Quarta osservazione. L'autrice indica bene l'assenza di evidenze scientifiche in tema di "terapie di conversione" su cui in Italia manca un divieto specifico, a differenza di altri ordinamenti costituzionali (da Malta, la prima ad intervenire, in poi). In via generale: *quid juris* da questo silenzio? Certo non vuol dire assenza di rilevanza illecita di interferenze, almeno oltre una certa soglia. E' sufficiente la figura – anche oggi, senza reato apposito – dei "Maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.)? Non appare invocabile addirittura il reato di tortura del c.p. italiano (da distinguersi dalla figura di reato internazionale; v. infra), alla luce delle affermazioni in relazione alle sofferenze inferte e alle possibili conseguenze che emerge dalla stessa normativa internazionale?

A tal proposito si riproducono i primi due commi dell'Art. 613 bis c.p. (grassetto mio):

"Chiunque, con **violenze** o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, **cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico** a una persona privata della libertà personale **o** affidata alla **sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza**, ovvero che si trovi in condizioni di **minorata difesa**, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante **più condotte ovvero** se comporta un **trattamento inumano e degradante** per la dignità della persona.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni".

Si deve ricordare che se la Convenzione ONU definisce la tortura come un comportamento tenuto con il coinvolgimento di un pubblico ufficiale. Fa espressamente, salvo definizione, statali più ampie, tra cui appunto quella italiana che prevede la tortura come reato comune.

Quinta osservazione, conversione e consenso. Ad un certo punto viene in rilievo, inevitabilmente, il tema del consenso, e come minimo della necessità di raccogliere sempre il **consenso**, si intende: genuino. Tale soluzione però è scartata dall'autrice in nome di una propensione per un divieto di ordine generale delle terapie di conversione. A tale proposito andrebbero forse fatte delle distinzioni e delle affermazioni.

Sappiamo quale è il limite del consenso genuino: la dignità della persona (es. cd. lancio del "nano"). Si rientra per l'autrice (anche) in questo caso o si tratta solo della impossibilità o presunzione assoluta – secondo la dott.ssa Di Benedetto – di avere un consenso genuino?

Forse bisognerebbe ripartire dalla espressione "terapia di conversione", espressione che è un facile bersaglio: la conversione sembra evocare una violazione della coscienza, le persecuzioni. Tuttavia resta il fatto che ci sono talora nel corso della vita "conversioni" di tal fatta, per lo più spontanee, e che comunque ci possano essere persone in grave difficoltà sul piano identitario ad autoqualificare il proprio orientamento.

Ora, pare certamente condivisibile l'idea dell'autrice, e in generale della poca dottrina disponibile, soprattutto di tipo psicologico e pedagogico, secondo cui andrebbero evitati trattamenti ad esito predeterminato, da chiunque condotti. Anche dal soggetto omosessuale, con proprio consenso. Ma perché? Perché lesivi della dignità e dell'autodeterminazione? Perché il consenso sarebbe probabilmente fasullo? Perché il fine è predeterminato, ancorchè dal soggetto?

La parola "terapia di conversione" ha una direzione e una teleologica chiara: mira a convertire. Ma come afferma l'A, richiamando un esperto ONU, alla fine è un termine "ombrello", che non risolve i problemi da sè. Se ci poniamo il tema dell'effettività dei diritti fondamentali e siamo ispirati dal compito di massimizzare l'autodeterminazione e la dignità della persona, la questione vera è che non può esistere un fine preordinato di convertire con mezzi variegati. Se per conversione si fa riferimento, come sembra doveroso, all'orientamento sessuale (e non alle caratteristiche organiche; questo ad es. varrebbe a distinguere il caso degli omosessuali da altri casi?), la domanda è: si può davvero convertire un orientamento? Tema "crociano" (la coscienza per il filosofo napoletano è incoercibile; d'altra parte ricordiamo il "bisogna impedire a quella testa di pensare" del Regime a Gramsci...).

Ebbene da questo punto di vista, e tenendo conto di queste difficoltà concettuali, non andrebbero distinte più chiaramente le terapie di conversione così intese da forme di aiuto psicologico funzionali a favorire l'autodeterminazione, così cara all'Autrice? Non rischia, invece, l'A. di cadere in qualche passaggio un forma diversa di paternalismo *soft*? Siamo d'accordo che almeno una terapia psicologica retta da deontologia ineccepibile può essere intrapresa?

Se sì, si pongono ulteriori problema: per i minori, di cui i genitori hanno la cura, tali forme di aiuto ("terapie") sono legittimamente intraprendibili, atteso che deciderebbero i genitori (almeno per i minori adolescenti)? Tutti noi conosciamo lo stato di grave confusione identitaria che può attraversare un'adolescente: deve fare il lavoro psicologico da sé? Deve ricorrere, come magari si è sempre fatto, solo all'aiuto eventuale degli amici? Oppure può essere utile un aiuto "maieutico", rigorosamente nella direzione della non manipolazione e della non predeterminazione dell'esito? E se è opportuno non è forse – lancio una provocazione – doveroso per il miglior interesse del minore?

Si può concordare, dunque, che ciò che va vietato è essenzialmente qualunque esito predeterminato sull'orientamento, e non solo la conversione: conforme a quanto sta emergendo negli Stati Uniti, ad esempio, trovo traccia di un bill del Colorado, di pochi giorni fa (maggio 2026) HB26-1322 (Civil Actions for Conversion Therapy Survivors) che riscrive il divieto di *viewpoint-neutral* nel senso indicato.

L'autodeterminazione richiede che si navighi in mare aperto, A questo punto il tema del consenso incontra, da noi, la dimensione legislativa e organizzativa.

Sesta osservazione, tra consenso e organizzazione. L'A. sottolinea l'esigenza di LEP specifici per orientamento sessuale o identità di genere. Con gli spazi bianchi (non riserve…) di cui sopra si può concordare. Ma non è semplice. L'A. illustra, come problema, l'incrocio tra le competenze in tema di tutela della salute statali e l'organizzazione sanitaria regionale, passando in rassegna i diversi modelli regionali e indicando la propria preferenza. Ad un certo punto c'è una vivace contestazione dell'approccio toscano, laddove la legge fa riferimento al fatto che la richiesta di un trattamento sanitario che abbia ad oggetto la modificazione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere per persona maggiore di anni 18 debba provenire personalmente dall'interessato, sulla base, evidentemente, della necessità di un consenso libero e autodeterminato. La dott.ssa Di Guiovanni ritiene – mi pare un punto nodale - che tale presupposto è difficilmente sostenibile proprio alla luce della eventualità (sottolineerei eventualità) dell'omofobia interiorizzata.

Il problema – il problema della discriminazione interiorizzata - sia chiaro, c'è.

Detto questo: quale è l'alternativa? Il divieto di accedere a trattamenti sanitari? Così c'è forse il rischio che dalla denuncia della struttura discriminatoria del nostro SSN (interiorizzazione strutturale) si passi a sostenere che il rischio (o forse la certezza…) che il consenso non sia mai veramente libero comporti che, dal momento che la "struttura discriminatoria" non è stata ancora rimossa dall'ordinamento allo stato attuale sia perduta la causa dell'autodeterminazione? Nel caso, fino a quando: fino alla "integrazione" con nuovi LEP specifici? Basterebbero a rimettere in piedi un sistema basato sul consenso? Sembrerebbe che l'A. sembra escluderlo, in quanto usa una "e", non una "o"; par. 4.

E con ciò si torna ad avvertire a mio avviso un leggero fumus di paternalismo. Si noti quanto segue: sagacemente l'A. distingue le "terapie di conversione" come negazione della

dimensione negativa (“non fare”, “astenersi”) dal “minority stress” come compressione della dimensione positiva. Poi però nel criticare a spada tratta, e per molti aspetti condivisibilmente, le terapie di conversione, non si rischia di annullare proprio quella sfera della dimensione individuale che la protezione negativa dovrebbe assicurare, lasciando – ripeto - l’individuo in balia dei suoi problemi esistenziali e con ridotta capacità di autodeterminarsi quando l’ordinamento potrebbe fare qualcosa per lui?

In altre parole, pur vietando le “terapie di conversione” (opportunamente limitate ai casi di obiettivi – e non esiti, che sono imponderabili - predeterminati), bisognerebbe andare oltre. Certo un counseling o una terapia psicologica deontologicamente corretta non può avere né un mandato “di conversione” né una convinzione predeterminata. Ma se allo psicologo le cose fossero più chiare che al paziente? E poi: ricordiamoci che il soggetto è quasi sempre un minore, e quindi torna in campo il ruolo dei genitori, che hanno il dovere di curare, assistere e mantenere il figlio. Insomma è difficile liberarsi del tema del consenso[1].

Forse una legge che si occupasse di queste discriminazioni e violenze morali dovrebbe provare una sistematizzazione più che delle terapie di conversione (di per sé da vietarsi apoditticamente) degli approcci volti a favorire l'autodeterminazione del soggetto distinguendo quelli volti a rafforzare l’autodeterminazione e a alleviare la sofferenza psicologica, da quelli volti a forzare la volontà: come è noto dietro l’idea delle terapie di conversione si celano fenomenologie molto diverse che vanno dalla “talk therapy” del counselor, magari a trattamenti farmacologici illegali (oltre che scientificamente inaffidabili e inutili) che prescindono dal consenso, o contro consenso, o magari somministrati occultamente, fino a “rituali” di vario genere. Personalmente sono contrario ad ogni manipolazione e pressione mentale (anche una preghiera a cui assistere o partecipare forzatamente al fine di propiziare la riconciliazione dell’orientamento sessuale di un giovane alla sua costituzione organica). Tuttavia le diverse forme di aiuto psicologico andrebbero vagliate con attenzione, e magari anche distinte (le une potrebbero essere illegali, altre no), e, ripeto, non credo sia così semplice liberarsi del tema del consenso, vero convitato di pietra, perché consenso e autodeterminazione hanno una fortissima area di sovrapposizione. In alcune situazioni l’aiuto psicologico, non certo obbligatorio e necessario, non è forse un viaggio che l’individuo intraprende verso la propria autodeterminazione, verso lo sviluppo della propria personalità, verso la realizzazione del proprio potenziale, dischiudendo la propria “ghianda”?

[1] Ci sono casi in cui il minore non ha bisogno del consenso dei genitori, ma non per “trattamenti”: il Consultorio Familiare di zona, gratuito; il contatto con un Servizio di Neuropsichiatria Infantile (NPIA), dove si può ottenere consulenza gratuita (ma non un trattamento) anche senza consenso dei genitori; come contatto a distanza il Telefono Azzurro (1.96.96).

Seconda relazione di Atelier

Marco Rhao, Il Garante nazionale dei diritti delle persone disabili: struttura, funzioni, limiti.

Premessa. Tesi fondamentale. L'autore, programmaticamente, riflette sulla figura istituita di recente del Garante nazionale dei diritti delle persone disabili dal punto di vista della struttura, delle funzioni e dei limiti. Dichiara che proverà a chiarire come il potere di *moral suasion* del Garante non offra una tutela realmente cogente, ma si rifletta sulla "sfuggente categoria" dell'accomodamento ragionevole, e si interroga se una qualche cogenza di quest'ultimo concetto si possa ritrovare tanto, anche se in forme diverse e con intensità diversa, nel "nucleo minimo" del diritto e nel (nei) l.e.p. eventualmente previsto.

L'autore, pertanto, individua sia il nucleo minimo sia i lep, con le rispettive caratteristiche, come possibili parametri di oggettivazione della ragionevolezza dell'accomodamento ragionevole, e più specificamente, in relazione alla verifica della natura eventualmente proporzionata dell'onere.

Prima osservazione: la natura del Garante. Prima di arrivare alla questione dell'accomodamento ragionevole, l'autore dà per acquisita la qualificazione del Garante come autorità amministrativa indipendente ("a buon diritto", afferma, in ragione di poteri autonomi di organizzazione, indipendenza amministrati e assenza di vincoli di subordinazione gerarchica). Si chiede all'Autore se non ritenga che il Garante, proprio alla luce della sua trattazione, non abbia caratteristiche che valgano a distinguerlo dalle autorità amministrative indipendenti, le quali – categorie peraltro assai promiscua - si caratterizzano tipicamente per poteri regolatori e o sanzionatori di tipo giurisdizionale o quasi, e operano su un mercato oppure su un settore: caratteristiche, queste che allo stato mancano al Garante, come peraltro rilevato dall'A.

Il Garante non appare attualmente maggiormente assimilabile a figure come il Garante dei detenuti o quello della infanzia e adolescenza, piuttosto qualificabili come figura di monitoraggio/advocacy (una figura di snodo tra le due categorie – AAI e advocacy – potrebbe ravvisarsi nel Garante per la protezione dei dati personali)? Non è essenzialmente, al di là di qualche aspetto relativo alla nomina (parlamentare e non governativa, ad es. ma anche la nomina del Garante dei detenuti è sottoposto ad un parere di commissioni parlamentari), un *advocate* di una categoria?

Il tema non rileva solo alla luce della qualificazione odierna ma anche in prospettiva. Se non vi fosse alcun dubbio sulla ascrivibilità alle autorità amministrative indipendenti, il ragionamento seguente dell'autore sarebbe inappuntabile: si parte da una premessa data per acquisita, e alla luce del fatto che non hanno poteri sanzionatori, si propone di conferirli. Tuttavia se si mette in discussione la premessa, o almeno si ritiene che debba essere ulteriormente

approfondita, il ragionamento rischia di essere circolare: è una AAI, ma non ha poteri sanzionatori, quindi le vanno attribuiti.

Approfondimento: i lavori preparatori e la stessa legge istitutiva sembrano avvicinare il garante più ad altre figure, diverse dalle amministrazioni indipendenti, come i garanti che svolgono funzioni di monitoraggio e advocacy, come garante per l'infanzia e l'adolescenza nella legge n. 112 del 2011, oppure il garante le detenuti operante nell'ambito internazionale OPCAT (*Optional Protocol to the Convention against Torture* - Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura - delle Nazioni Unite) e NPM (*National Preventive Mechanism* - Meccanismo Nazionale di Prevenzione – derivanti dall'OPCAT che obbliga ogni Stato aderente a istituire uno o più *National Preventive Mechanism* (Meccanismo Nazionale di Prevenzione) a istituire uno o più organismi nazionali indipendenti con il compito di visitare regolarmente i luoghi in cui le persone sono private della libertà (carceri, centri di rimpatrio, caserme, ospedali psichiatrici, ecc.) per prevenire abusi e migliorare le condizioni di vita. In termini funzionali, che sono parte significativa della relazione, il Garante sembra avere caratterizzazioni simili, e non di presidio di un settore,

Seconda osservazione (connessa): il modello, guardando all'estero. In effetti l'analisi condotta nei paragrafi 3-5 spingono per l'attribuzione di poteri coercitivi, mentre il par. 6 sembra esprimere una preferenza per una modello alla tedesca a vocazione collaborativa. Naturalmente sono possibili ipotesi intermedie come l'escalation di poteri (dialogo + sanzione), pure adombrata nella relazione. C'è un però: dotarlo di "armi" temibili non incide sulla sua legittimazione basata sulla fiducia cooperativa (tema certo non nuovo...)?

Terza osservazione: sulla compatibilità tra accomodamento ragionevole e nucleo minimo. L'autore propone una tesi interessante ma che va meglio meditata. Cioè che l'accomodamento ragionevole deve essere come minimo attuativo di un nucleo minimo e che in quanto tale non possa mai eccessivamente oneroso per definizione. L'A. ha ragione a ritenere che un accomodamento ragionevole inferiore al nucleo minimo dei diritti porterebbe il soggetto che lo ha proposto e quello che lo ha realizzato a negare di fatto l'esistenza del diritto che si vorrebbe garantire. Tuttavia accostare accomodamento ragionevole e nucleo minimo può suscitare qualche perplessità. L'accomodamento ragionevole è impregnato di una logica relativa e proporzionalistica, cioè di un bilanciamento contestuale, mentre il nucleo, come sa e afferma l'autore, è pervaso da una logica assoluta (non c'è diritto se non è rispettato il nucleo). Pertanto l'A afferma che "E' indubbio che il nucleo minimo costituisca il presupposto sulla base del quale l'accomodamento deve essere proposto e realizzato", ma forse andrebbe meglio esplicitato (e quindi non è detto che siano due tesi diverse) che al di sotto della soglia del nucleo, o forse al livello della soglie del nucleo, non siamo nel campo dell'accomodamento ma del diritto. In altre parole: non occorre, per così dire, prendere le difese dell'onore sproporzionato, perché non si attiverebbe la relativa logica. L'A. intende questo? Nella frase citata resta il dubbio, ma successivamente ne appare una più esplicita dove, in relazione alla incertezza della categoria dell'accomodamento, si afferma che "E' indubbio che essa debba assumere, quale condizione della propria ragionevolezza, il nucleo minimo dei diritti come

precondizione indefettibile, con cui le misure di accomodamento richieste devono essere compatibili, la cui realizzazione non può in alcun modo essere dichiarata eccessivamente onerosa, perché i diritti fondamentali a cui si riferisce sono, rispetto al nucleo minimo, finanziariamente in condizionabili". Mi resta il dubbio (e, ovviamente, potrei sbagliare).

Quarta osservazione. Sulla natura parametrica dei l.e.p. Quanto invece ai Lep credo che sarebbe fuori centro un'obiezione rivolta all'autore riguardo la loro natura, inevitabilmente frutto di bilanciamento, come affermato anche nella sentenza Corte cost. n.192 del 2024, che ne frustrerebbe la natura parametrica. Su ciò bisogna intendersi. E' la determinazione dei l.e.p. che è frutto di un bilanciamento che deve tener conto delle risorse disponibili (l'autore, peraltro, ci ricorda che il diniego di un accomodamento ragionevole è a sua volta una forma di discriminazione). Una volta, invece, che il l.e.p. è stato determinato deve essere integralmente finanziato (e ritengo: in tempi brevi "a regime", secondo il modello dei l.e.p. introdotti dal governo Draghi, con risorse crescenti a regime in un quinquennio). Quindi è in grado di rappresentare un parametro oggettivo. Direi anche, in relazione a quelle che l'autore chiama le fumosità e le ambiguità del concetto di accomodamento ragionevole, che i l.e.p. si prestano anche ad integrare forme di accomodamento ragionevole ex ante (penso ad esempio alla *vexata quaestio* delle uscite didattiche scolastiche su più giorni dell'alunno con disabilità, che richiedono probabilmente un sottosistema organizzativo apposito per non negare il diritto allo studio al disabile, che è anche un obbligo scolastico, o non ricorrere a soluzioni improprie e degradanti, oggi assolutamente correnti). Fermo restando che l'accomodamento ragionevole è per definizione *soluzione del caso concreto*, intervento mirato al singolo per garantire l'effettività del diritto, nascente da una considerazione della relazioni tra le barriere *latu sensu* ambientali e le caratteristiche specifiche del soggetto. Ciò peraltro non esclude che le caratteristiche specifiche possano essere inquadrate tipologicamente (es. i lavoratori di fede ebraica) e come tale portare a soluzioni tipizzate, ovvero misure standard.

Quindi: mentre ho qualche perplessità nella considerazione del nucleo minimo come un parametro per l'accomodamento ragionevole (nel senso che nucleo minimo ed accomodamento si escluderebbero mutuamente), mi sembra invece sostenibile la natura parametrica dei l.e.p.

Quinta osservazione. Il paper risolve l'obiezione NEMO IUDEX IN CAUSA PROPRIA, affermando la necessità della separazione tra funzioni istruttorie/decisorie e sindacato giurisdizionale, in analogia con altre autorità (AGCM, ANAC), che sono chiaramente autorità di "vigilanza". Qui si torna al punto di prima: quelle autorità non sono piuttosto arbitri neutri di un interesse pubblico mentre qui il garante è tutela una categoria e dunque è "parte" (non nel senso, ovviamente, di avere un interesse proprio, ma nel senso che la legge ha già deciso a monte che le persone con disabilità – come categoria - meritano una protezione speciale, quindi il Garante opera con una "inclinazione" strutturale verso un lato, in attuazione del principio di eguaglianza, appunto advocacy o garanzia asimmetrica)? Se si condivide tale idea esce rafforzata o indebolita l'idea di dotarlo di poteri coercitivi?